

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 1° luglio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2014¹ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale²;
visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002³ sugli embarghi (LEmb),

Art. 1a Importazione di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco dalla Russia e dall'Ucraina

¹ È vietato importare dalla Russia e dall'Ucraina:

- a. armi da fuoco, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 giugno 1997⁴ sulle armi;
- b. esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli articoli 5–7a della legge federale del 25 marzo 1977⁵ sugli esplosivi.

² Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.

Art. 11 cpv. 1

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 3–5a, 7 o 8 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

- 1 RS 946.231.176.72
- 2 RS 101
- 3 RS 946.231
- 4 RS 514.54
- 5 RS 941.41

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015 alle ore 18.00⁶.

² L'articolo 1a è valido fino al 30 giugno 2019; dal giorno seguente questo articolo decade.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 1° lug. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).